



**COMUNE PONTE DI PIAVE
SETTORE FINANZIARIO**

Prot. n. 1350 del 31/01/2017

AVVISO PUBBLICO

**PER LA SELEZIONE DI COMPAGNIE ASSICURATRICI, DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del D. lgs.
50/2016, DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE DAL 31/03/2017
AL 31/03/2020**

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI

Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento della gestione dei Servizi assicurativi del Comune di Ponte di Piave dal 31/03/2017, per il tramite della Provincia di Treviso - Stazione Unica Appaltante.

1) IMPORTI

La procedura negoziata prevede la suddivisione del servizio nei seguenti Lotti e relativi importi:

| LOTTO | PREMIO ANNUALE AL NETTO DELLE IMPOSTE | PREMIO TOTALE, AL NETTO DELLE IMPOSTE, PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO (3 ANNI) | IMPORTO COMPLESSIVO, al netto delle imposte, art.35, comma 4, del D.LGS. N. 50/2016 (inclusa proroga tecnica di mesi 6) |
|---|--|---|--|
| Lotto n. 1 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO CIG: | € 13.905,93 | € 41.717,79 | € 48.670,76 |
| Lotto n. 2 POLIZZA RCT/O CIG | € 14.723,93 | € 44.171,78 | € 51.533,74 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Lotto n. 3 POLIZZA INFORTUNI CIG: | € 1.246,40 | € 3.739,21 | € 4.362,42 |
| Lotto n. 4 POLIZZA INCENDIO/ FURTO/KA- SKO veicoli CIG: | € 881,06 | € 2.643,17 | € 3.083,70 |
| TOTALE | € 30.757,32 | € 92.271,96 | € 107.650,62 |

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza trattandosi di prestazione di natura intellettuale.

Le ditte interessate dovranno indicare il lotto o i lotti per il quale intendono manifestare interesse.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso di manifestazione di interesse e non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio.

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

I LOTTO

Vedi Capitolato per copertura ALL RISK patrimonio mobiliare ed immobiliare

II LOTTO

Vedi Capitolato per copertura R.C.T/O Attività Istituzionale

III LOTTO

Vedi Capitolato per copertura Infortuni cumulativa amministratori, dipendenti uso e guida veicoli privati e dell'Ente, infortuni categorie residuali

IV LOTTO

Vedi Capitolato Incendio Furto e Kasko dei veicoli di proprietà /uso agli Amministratori e Dipendenti

3. DURATA

La durata è fissata per tutti i lotti in un triennio, indicativamente dal 31/03/2017 + eventuale proroga di mesi sei

4. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Sono ammesse a presentare manifestazione di interesse le Compagnie Assicurative in possesso dei seguenti requisiti:

1) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana

- di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- di possedere l'assenso della propria autorità di controllo all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima;

oppure:

- di possedere l'autorizzazione della propria autorità di controllo allo svolgimento di attività in libera prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di LPS) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale;

2) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per i rami di attività oggetto della gara;

3) insussistenza di qualsiasi causa di esclusione prevista dall'articolo 80, del D.Lgs 50/2016.

4) non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m."

5. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

Ai fini di valutare il possesso della necessaria esperienza, ai sensi dell'art. 83, comma 6 si chiede di aver svolto almeno tre servizi analoghi relativi a ciascun lotto a cui l'operatore intende partecipare, effettuati, o in corso di esecuzione, negli ultimi tre anni. I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi antecedenti la data di pubblicazione dell' Avviso di manifestazione di interesse e, più precisamente, dal 31.01.2014 al 31.01.2017 e riguardare esclusivamente il CPV specifico per ogni lotto.

N.B.: Per servizi analoghi si intendono contratti assicurativi per le specifiche coperture indicate nei singoli lotti./

6. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini di valutare il possesso della necessaria capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, commi 4 a 5 e Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 si chiede il possesso, per

ciascun lotto a cui l'operatore intende partecipare, di un fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2013 - 2014 - 2015) almeno pari, nel triennio indicato, o minor periodo di attività, ai seguenti importi:

| LOTTO | IMPORTO FATTURATO GLOBALE RICHIESTO |
|--|-------------------------------------|
| I LOTTO - ALL RISK patrimonio mobiliare ed immobiliare | € 41.717,79 |
| II LOTTO - R.C.T/O Attività Istituzionale | € 44.171,78 |
| III LOTTO - Infortuni cumulativa amministratori, dipendenti uso e guida veicoli privati e dell'Ente, infortuni categorie residuali | € 3.739,21 |
| IV LOTTO - Incendio Furto e Kasko dei veicoli di proprietà / uso agli Amministratori e Dipendenti | € 2.643,17 |
| TOTALE | € 92.271,96 |

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto dovranno far pervenire apposita manifestazione di interesse (come da facsimile Allegato A) **in plico chiuso** recante l'indicazione del **Mittente** e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento dei "Servizi assicurativi del Comune di Ponte di Piave dal 31/03/2017 al 31/03/2020", con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario - sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) - indirizzata al Comune di Ponte di Piave - Piazza Garibaldi 1 - Ponte di Piave - :

entro il termine perentorio

delle ore 12.00 del giorno 16/02/2017

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

- ◇ consegna a mano all'Ufficio Protocollo (orario da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15)
- ◇ spedizione tramite servizio postale: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo (nota: indicare sulla busta "Manifestazione di interesse per l'affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Ponte di Piave dal 31/03/2017 al 31/03/2020")
- ◇ agenzia di recapito autorizzata: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo (nota: indicare sulla busta "Manifestazione di interesse per l'affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Ponte di Piave dal 31/03/2017 al 31/03/2020").

Il recapito della domanda di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione delle stesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune di Ponte di Piave non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima

non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Ponte di Piave.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.

8. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, con lettera di invito rivolta a n. dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, in base all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri che saranno indicati nella lettera invito.

Qualora le manifestazioni di interesse per ogni singolo lotto eccedano il numero di 10 si procederà con il sorteggio pubblico.

La Provincia di Treviso - Stazione Unica Appaltante provvederà ad inviare la lettera di invito solamente ai soggetti ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso, anche se il numero delle candidature dovesse essere superiore a dieci si procederà ad invitare i soggetti sorteggiati dell'amministrazione Comunale.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

Nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.

9. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Amministrazione e sul sito web del Comune di Ponte di Piave <http://www.pontedipiave.com>

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi - dal Lunedì al Venerdì ore 8.15-12.15 al Servizio Finanziario (Tel. 0422-858915) Sig.ra Fiorenza De Giorgio e-mail: ragioneriatributi@pontedipiave.com.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Titolari del trattamento sono: il Comune di Ponte di Piave - Responsabile è Sig.ra Fiorenza De Giorgio.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Fiorenza De Giorgio Responsabile del Servizio Finanziario (Tel. 0422-858915) e-mail: ragioneriatributi@pontedipiave.com.

Ponte di Piave, 31 gennaio 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Fiorenza De Giorgio

Allegato A: modello manifestazione di interesse

Allegato A

Al Comune di Ponte di Piave
Piazza Garibaldi, 1
31047 Ponte di Piave

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE per il periodo 31/03/2017-31/03/2020

Il sottoscritto
nato il a
residente a.....in via/piazza.....n.....
in qualità di
della ditta
con sede avia/piazza.....n.....
con codice fiscale n... con partita IVA n.....
telefono..... fax..... cellulare.....
indirizzo PEC
e - mail

CON LA PRESENTE MANIFESTA

interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della Gestione dei servizi Assicurativi del Comune di Ponte di Piave periodo dal 31/03/2017 al 31/03/2020

come concorrente singolo

Oppure

altro.....

per il Lotto/i _____

- LOTTO 1
- LOTTO 2
- LOTTO 3
- LOTTO 4

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Di possedere, relativamente ai lotti a cui ha manifestato interesse, i requisiti di capacità professionale, capacità tecnica, e capacità economica finanziaria indicati nell'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della Gestione dei servizi Assicurativi del Comune di Ponte di Piave periodo dal 31/03/2017 al 31/03/2020, Prot_____ del

DICHIARA INOLTRE:

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara siano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
.....
- di conoscere e accettare tutte le condizioni, i tempi e le modalità di gara indicate nell'avviso di manifestazione di interesse prot. n. _____ in data _____.

Data _____

FIRMA

N.B.

- Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
- Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.

COMUNE PONTE DI PIAVE
PIAZZA GARIBALDI, 1
31047 PONTE DI PIAVE TV
P.I. 00595560269

EMAIL: ragioneriatributi@pontedipiave.com
PEC: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it



PROGETTO
Per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente

SOMMARIO

Informazioni sul Comune di Ponte di Piave Tv

- Obiettivi attesi
- Rischi da assicurare
- Durata dell'appalto
- Andamento statistico dei rischi

Informazioni sul Comune di Ponte di Piave Tv:

Informazioni generali:

Ponte di Piave (*Ponte de Piave* in veneto) è un comune italiano di 8 342 abitanti della provincia di Treviso in Veneto.

Ponte di Piave, fa parte delle città del vino, è nel cuore nella DOC Piave e DOC Prosecco ed è ricca di produttori viti-vinicoli. Nelle periferie del paese ad ogni strada c'è una cantina e il territorio è ricoperto da nuovi e antichi vigneti. I vitigni più coltivati sono Prosecco, Merlot, Cabernet Franc e da principe il Raboso, da sempre coltivato in queste zone dove i terreni pesanti e argillosi ne esprimono al meglio le qualità organolettiche.

Frazioni:

Levada ha circa 1.700 abitanti. Il nome "levada" in dialetto trevigiano vuole dire "terra alzata".

Negrisia.

Busco.

San Nicolò.

Le piazze più vissute del capoluogo sono Piazza Marco Polo che ospita il mercato ogni sabato mattina e i mercatini di Natale. Poi Piazza Garibaldi con un ampio spazio verde attrezzato per i bambini e l'arena, dove annualmente si svolgono svariate iniziative ludico-culturali tra cui spettacoli di danza, concorsi di bellezza e concerti.

| | | | | |
|--|--------------------|--|-----------|------------------------|
| Numero di abitanti: | 8342 | | | |
| Estensione Territoriale (Km²): | 32,44 | | | |
| Caratteristiche del territorio: | Pianura | | | |
| Altitudine: | 11 m s.l.m. | | | |
| Attraversamento corsi d'acqua: | Fiume Piave | | | |
| Zona geografica soggetta a: | SI | Alluvioni / Inondazioni 1966 IMPORTANTE | NO | Trombe d'aria |
| | SI | Fenomeni tellurici Classificata Zona tellurica 3 | NO | Frane / Smottamenti |

Informazioni su Amministratori ed Organico:

| | |
|-----------------------|---|
| Amministratori | 1 Sindaco + 1 Vice-Sindaco + 3 Assessori |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Consiglieri Comunali | 8 |
| Segretario Comunale | SI |
| Direttore Generale | NO |
| N. Dipendenti | 24 |
| Retribuzioni annue lorde | € 780.000,00 |

Obiettivi attesi

Le polizze che giungeranno a scadenza il prossimo 31.03.2017, necessitano di ottimizzazione al fine di pervenire alla migliore tutela per l'Ente sia in termini di condizioni e spesa.

L'obiettivo risulta pertanto quello di garantire un buon livello di copertura dei rischi senza soluzione di continuità attivando le coperture dal 31.03.2017.

Rimane ferma la possibilità per le Compagnie, partecipanti alla gara, di proporre varianti migliorative al capitolato tecnico secondo quanto specificato nel disciplinare di gara

Rischi da assicurare

Le coperture assicurative di seguito esplicitate in lotti sono state elaborate a tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente, a tutela dei servizi erogati alla collettività, a tutela delle risorse umane interne:

I LOTTO

Capitolato per copertura ALL RISK patrimonio mobiliare ed immobiliare

II LOTTO

Capitolato per copertura R.C.T/O Attività Istituzionale

III LOTTO

Capitolato per copertura Infortuni cumulativa amministratori, dipendenti uso e guida veicoli privati e dell'Ente, infortuni categorie residuali

IV LOTTO

Capitolato Incendio Furto e Kasko dei veicoli di proprietà /uso agli Amministratori e Dipendenti

La descrizione dei servizi assicurativi e le modalità di erogazione degli stessi sono contenuti nei

Capitolati Speciali, elaborati con il supporto e la consulenza tecnico specialistica del Broker del Comune di Ponte di Piave Tv, INTERMEDIA I.B. S.R.L Via dall'Armi 3/2 30027 - S. DONA' DI PIAVE VE – TEL 0421 307800 - email tecnico@intermediaib.it ref.: dr.ssa Ilenia Barbassa.

Durata dell' appalto

Con riguardo ai lotti I-II-III-IV - la durata complessiva dell'appalto è prevista in 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 marzo 2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31 marzo 2020.

Viene concessa la facoltà per il Comune di Ponte di Piave Tv di richiedere discrezionalmente agli aggiudicatari una proroga tecnica dei contratti per un massimo di 180 giorni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, nelle more dell'aggiudicazione dei successivi contratti.

Il premio viene corrisposto in rate annuali.

Andamento statistico dei rischi

Viene rappresentata di seguito l'andamento sinistri afferente il periodo compreso tra il

Dettaglio numero sinistri rami/anno

| RAMO POLIZZA | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ALL RISK | 0 | 0 | 3 |
| R.C.T./O | 3 | 1 | 0 |
| KASKO VEICOLI ENTE, AMMINISTRATORI | 0 | 0 | 0 |
| INFORTUNI CUMULATIVA | 0 | 0 | 0 |


Gli andamenti statistici dei rischi sono soddisfacenti, si rileva una sensibile riduzione della frequenza sinistri sulla coperture R.C.T.O ed R.C. PATRIMONIALE.

Gli esborsi effettuati dalla compagnia unitamente alla tipologia di danno sono riportati nella tabella ivi allegata, suddivisa per ramo tecnico.

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

**I LOTTO
CAPITOLATO PER COPERTURA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E
MOBILIARE**



| | |
|------------|--|
| CONTRAENTE | COMUNE PONTE DI PIAVE PIAZZA GARIBALDI, 1 31047 PONTE DI PIAVE TV 80011510262 |
| DECORRENZA | 31.03.2017 |
| SCADENZA | 31.03.2020 |
| RATEAZIONE | ANNUALE |

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 6 al fine dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

INTERMEDIA I.B S.R.L. INSURANCE BROKER

- Art 19 Determinazione e Regolazione del premio
Art 20 Estensione territoriale
Art 21 Trattamento dati personali

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art. 1 Forma di copertura
Art. 2 Oggetto della copertura
Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Enti esclusi

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica
Art. 2 Perdita pigioni
Art. 3 Rimborso onorari periti
Art. 4 Rimborso onorari consulenti
Art. 5 Ricorso terzi
Art. 6 Rischio locativo
Art. 7 Ricorso locatari
Art. 8 Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere
Art. 9 Fenomeno elettrico
Art. 10 Maggiori costi
Art. 11 Furto, rapina, scippo estorsione, furto con destrezza di valori
Art. 12 Furto, rapina, scippo, estorsione, furto con destrezza, dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti
Art. 13 Portavalori
Art. 14 Differenziale storico artistico
Art. 15 Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
Art. 4 Mandato dei periti
Art. 5 Operazioni peritali
Art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art. 7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art. 8 Leeway Clause
Art. 9 Limite massimo dell'indennizzo
Art. 10 Anticipo sulle indennità
Art. 11 Pagamento dell'indennizzo/
Art. 12 Indennizzo separato per ciascuna partita

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art. 2 Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art. 3 Disposizione finale

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1) Definizioni

| | |
|--|--|
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
| Polizza | Il documento che prova l'assicurazione; |
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
| Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione |
| Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
| Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
| Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione |
| Danni consequenziali | Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
| Danni indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
| Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
| Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |

| | |
|-------------------|--|
| Fabbricati | <p>Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Sono compresi inoltre gli impianti esterni al fabbricato, anche se interrati.</p> <p>S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, eliporti, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente.</p> <p>L'area interna recintata dei cimiteri è parificata ai locali.</p> <p>L'area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali.</p> <p>S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, cancelli, grondaie interne ed esterne ai fabbricati e muri recinzione.</p> <p>Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc.</p> <p>Si intendono comprese le migliorie apportate dall'Assicurato se i locali sono in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.</p> |
|-------------------|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Contenuto | <p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi, incluse are fotovoltaici, posti su tetto o installati a terra, attrezzature, merci in genere, imbal</p> <p>Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di autom servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e man elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione supporti di dati, programmi, apparecchi audiovisivi, personal computer ed genere, anche ad impiego mobile, gruppi di continuità etc.</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquist ubicazioni della Contraente che presso terzi.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti a contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati d qualsiasi titolo all'Ente, o di proprietà dell'Ente e dati in uso a terzi; o all'ape intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all'Ente, nell'ambito di progetti quali bike sharing, visite didattico- naturalistiche ecc.</p> <p>Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non lit attrezzatura, mobilio ed arredi, pareti attrezzate e quant'altro risulti funziona attrezzature urbane e giostre-giochi posti all'aperto; Parcometri posti all'aperto e cabina e relativi impianti autovelox fissi.</p> <p>Attrezzi e relativi ricambi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti di condizio portatili; impianti in genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti autom gestione/rilevazione/ottimizzazione, impianti di teleriscaldamento, impianti a co presa di beneficio anche a favore degli enti proprietari, a seguito di nulla osta co</p> <p>Merci, materie prime, infiammabili e merci speciali, derrate alimentari, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di app amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, magazzini, opifici, uffici attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle</p> <p>Vengono ricompresi in questa definizione le aree boschive, foraggi ed il Bestian alto fusto, legna tagliata, aree destinate a prato, gli arredi floreali ed arborei urba</p> <p>Opere D'Arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, e scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e docum fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi, ma preziosi, reperti archeologici, reperti naturalistici, tassidermizzati, armi, unifon arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi caratte d'epoca e cose aventi valore artistico o storico ed in generale ogni e qualsia avente carattere storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico modifiche</p> |
| Valori | <p>Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libbre medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi prezio obbligazioni, cartelle fondiariae, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e t obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di p terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.</p> |
| Inondazioni e/o alluvioni | <p>Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini argini, dighe, barriere e simili.</p> |

| | |
|--|--|
| Eventi Socio-politici | Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
| Terrorismo e sabotaggio | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia di violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da soli o con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusingli, per indurre o tentare di indurre a commettere un delitto, o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
| Eventi Atmosferici | Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, antenne camini, attrezzature, anche in fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi, etc., e sinistri (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi presenti nella presente garanzia). Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che avvengono in fabbricati, inclusi quelli procurati da intasamento di gronde e pluviali. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall'acqua piovana in genere. |
| Terremoto | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, per il quale si applicano i limiti di indennizzo eventualmente previste per "Terremoto", si applicano nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un unico sinistro. |
| Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o per la garanzia "acqua condotta" e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o per la garanzia "acqua condotta" e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o per la garanzia "acqua condotta" e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o per la garanzia "acqua condotta" e/o traboccamento d'acqua da occlusione. |
| Acqua condotta e/o traboccamento d'acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature e/o fuoriuscita di liquidi in genere. | Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua da seguito di guasto o rottura, traboccamento, rigurgito, intasamento gronde e idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati assicurati, comprese loro adiacenze e pertinenze. |
| Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
| Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. |
| Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica a elevata velocità. |
| Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
| Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi compressi, o effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
| Furto | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
| Furto con destrezza | Furto con destrezza nell'interno dei locali, commesso durante l'orario di apertura, denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso. |
| Rapina | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione di beni altrui con violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta la prelevazione e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
| Estorsione | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'assicurato o i suoi dipendenti siano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza. |
| Scippo | Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la possiede. |
| Fenomeno Elettrico | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovraccarichi (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. |

Art. 2) Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che di terzi, in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, in uso o detenzione e a qualsiasi altro titolo, salvo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza, ovunque collocati; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegnò i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia e Società di servizi al territorio (exmunicipalizzate), sempreché assicurate da tali soggetti.
- Enti non diversamente indicati e/o definiti: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto e/o entro l'area pertinente ad ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si ritrovi sottotetto di Fabbricati, sia all'aperto; nella eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".
- A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, stands anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc.

Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Quanto previsto alla definizione Contenuti, Fabbricati, Valori, **si intende garantito anche se posto all'aperto.**

Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino a bordo e/o trasportati all'interno di veicoli, natanti, aerei;

Si intendono altresì assicurati i predetti beni ed anche qualora essi stazionino temporaneamente in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.

Le attrezzature/ merci che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino in giacenza presso sedi della contraente o presso sedi terze, (Associazioni, persone, Istituzioni, Aziende etc), a qualsiasi titolo;

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dei fabbricati e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere anche di terzi se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato prima del sinistro ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso

di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2020.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Ai sensi dell'art 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, l'Ente contraente si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi, per una durata di 24 mesi, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo, o a seguito di recesso per sinistro, previste nella presente polizza.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Ai sensi dell'art 35 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell' iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizione normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e

controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.

Art 7 - Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi

all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- Data di accadimento
- Numerazione attribuita alla pratica
- sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale

remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dalla Sezione 6 art 1 e dall'Art. 8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate, sono soggette di adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi.

Sulla base dei dati

forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi

corrisponderà

unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni

interventute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del

premio annuo per singola partita.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall'assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell'importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale "appendice di regolazione", ricevuto dalla società assicuratrice.

Art 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA

Art 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1) Forma di copertura

Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art. 1 e 2).

Art. 2) Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, che indiretti, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Art. 3) Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:

- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Non sono comunque esclusi danni derivanti da:

- esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;

- incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causati da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
- contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
- dolo dell'Assicurato e degli Amministratori dello stesso; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli impianti causato da un evento non altrimenti escluso;
- inquinamento di aria, acqua, suolo;
- da errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte.
- Per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il venditore o locatore delle cose assicurate, limitatamente ad attrezzature elettroniche e apparecchiature ad impiego mobile.
- Normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenti, pavimenti, solai e tetti.

Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;

Tutto quanto sopra salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 4) Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

- Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente.
- Mezzi veicoli iscritti al Pra

SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 1) Spese di demolizione, sgombero, bonifica

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro":

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- Le spese necessarie per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
- Si intendono compresi in garanzia le spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l'ente abbia competenza d'intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti
- Le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e/o ricollocazione.

Art. 2) Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal ContraenteProprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 3) Rimborso onorari periti

Rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo", in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell'importo indicato alla clausola "limiti di indennizzo".

Art. 4) Rimborso onorari consulenti

La Società rimborserà inoltre all'Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall'assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato ritenga produrre.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di Indennizzo", in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo del 8% del danno accertato.

Art. 5) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e pese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati a persone e cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non

escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 6) Rischio locativo

La società, in caso di responsabilità dell'assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/assicurato.

Art. 7) Ricorso Locatari, inquilino

Vedi art 5).

Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili etc

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.

Art. 9) Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione,

nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve

rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Fenomeno elettrico".

Art. 10) Maggiori costi

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti inclusa l'installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- spese di ricerca, ricostruzione, bonifica e ripristino dati ed archivi conseguenti a virus, hacking, attacchi cibernetici etc;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
- maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato dall'ente.
- etc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda.

Art. 11) Furto, rapina, scippo, estorsione, furto con destrezza, di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi ubicazione sia in uso che in proprietà dell'Assicurato. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, furto con destrezza, estorsione di valori.

Art. 12) Furto, rapina, scippo, estorsione, furto con destrezza, dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di furto perpetrato anche con destrezza, rapina, ai beni di proprietà del medesimo, ovvero di terzi, dei dipendenti, etc.: trovantisi all'interno e/o all'esterno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e comunque ubicati, laddove l'assicurato abbia un interesse assicurabile, inclusi i beni trovantisi in aree aperte, dovuti a:

- perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1), causati da furto, rapina, estorsione ed

altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;

La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al contraente, quando i beni si trovano all'interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o in uso allo stesso, ricoverati all'interno di fabbricati di proprietà e/o in uso allo stesso. Qualora i veicoli si trovino all'aperto, ma in aree protette da recinzione, la copertura avrà luogo entro il limite di € 25.000,00 per sinistro/anno, a condizione che

- vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo,
 - il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati e sia provvisto di tetto rigido o con capotte serrata.
- distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
 - furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci, etc

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione **dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti** ".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto in quanto non sia diversamente convenuto i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, ovvero siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di una franchigia di €250,00.

Si intendono altresì inclusi i beni posti all'aperto. Per questa sezione i danni verranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa di € 500,00.

La garanzia viene estesa ai furti commessi e/o agevolati da dipendenti dell'assicurato sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Art. 13) Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art. 13 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art. 14) Differenziale storicoartistico

Nella somma assicurata alle partite Fabbricati"e "Contenuti", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storicoartistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e tutto quanto riportato alla Definizione Opere d'Arte, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

E' compreso in garanzia il valore di deprezzamento.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 15) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società

controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l'assicurato, salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società;
- attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
- fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
- fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

E' facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento.

Art. 2) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il

terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4) Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione.
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5) Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6) Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali, oppure con caratteristiche superiori, aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant'altro inerente;
- per gli impianti e le attrezzature interrate che il costo di ricostruzione a nuovo si intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri

- per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisiva ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6.
- per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro.

b) in caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per prestazioni.
- la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza.
- Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
- per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6;
- se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, l'assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l'adeguamento della costruzione alle norme vigenti.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque h) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7) Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente,

un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 100.000,00.

Art. 8) Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 9) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10) Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, ai sensi del

successivo art. 11), il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.=

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 11) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 12) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1) Partite, somme assicurate e calcolo del premio

| Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo %0 | Premio Lordo Annuo |
|---------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
|---------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|

| | | | | |
|---|---|-----------------|------|---|
| 1 | Fabbricati e Fabbricati storici vincolati ai sensi del Codice per i beni culturali (Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42), per quanto concerne la disciplina relativa ai beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico | € 46.000.000,00 | 0,00 | € |
| 2 | Contenuto | € 1.500.000,00 | 0,00 | € |
| 3 | Ricorso terzi e locatari, inquilini | € 1.500.000,00 | 0,00 | € |
| 4 | Spese demolizione e sgombero | € 300.000,00 | 0,00 | € |

Composizione del premio

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Premio annuo imponibile | € | 0,00.= |
| Imposte | € | 0,00.= |
| TOTALE | € | 0,00.= |

Art. 2) Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Franchigia minima per ogni sinistro € 250,00.

Le franchigie di polizza si intendono assorbite dalla franchigia frontale, fatto salvo per le franchigie minori o superiori, sotto indicati che mantengono la propria efficacia.

| Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
|---|---|-------------------------|
| Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in genere etc | € 20.000,00 per periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 |
| Fenomeno elettrico | € 60.000,00. = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 |
| Fabbricati ed altri beni insistenti sulle aree adibite a cimitero | € 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 |
| Aree boschive in piedi e legna tagliata, aree destinate a prato, foraggi; il bestiame, gli alberi in genere, anche ad alto fusto, gli arredi floreali e arborei urbani, etc, incluse spese necessarie all' abbattimento, rimozione e trasferimenti nelle aree attrezzate per il macero/distruzione. | € 20.000,00= per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 |
| Impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici | € 50 000,00= per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 |
| Demolizione e sgombero | La somma assicurata alla partita 4 (Art. 1 Sez. 6) per sinistro | € 250,00 |
| Spese di Bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l'ente abbia competenza d'intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti. | € 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a Primo rischio assoluto | € 250,00 |
| Perdita Pigionari | Massimo 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari assicurate | € 250,00 |
| Onorari consulenti ed onorari periti | € 200.000,00. = per sinistro | € 250,00 |
| Ricorso terzi | La somma assicurata alla 29 partita 3) per sinistro | € 250,00 |

| | | |
|--|--|---|
| Eventi sociopolitici | 80% delle somme assicurate | € 2.000,00 = per sinistro |
| Terrorismo e sabotaggio | 50% delle somme assicurate | € 2.500,00.= per sinistro |
| Eventi atmosferici | 80% delle somme assicurate | € 750,00.= per sinistro |
| Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 30% delle somme assicurate | € 2.500,00.= per sinistro |
| Sovraccarico neve, gelo, ghiaccio, grandine | 80% somme assicurate alla partita fabbricati per ciascun sinistro = | € 500,00 |
| Terremoto | 30% delle somme assicurate | € 5.000,00.= per sinistro |
| Furto, Rapina, scippo, Estorsione, furto con destrezza di Valori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 5.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 50.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 |
| Furto, Rapina, scippo, Estorsione, furto con destrezza dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti (per le opere d'arte vedasi sotto limite a parte) Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 50.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 100.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto | 10% con il minimo di € 100,00 ed il massimo di € 250,00 solo ed esclusivamente in caso di furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura inoperanti, inesistenti, insufficienti. |
| Portavalori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 5.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 30.000,00 | € 250,00 per sinistro |
| Garanzia acqua condotta e/o traboccamento acqua da occlusione, intasamento gronde e pluviali e/o rigurgito fognature ETC.... | € 100.000,00 = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 per sinistro |
| Ricerca e riparazione danni indennizzabile indipendentemente dalla operatività della garanzia acqua condotta | € 100.000,00 = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 per sinistro |
| Maggiori costi E/O DANNI INDIRETTI | € 500.000,00. = per sinistro | € 250,00 |
| Differenziale Storico - Artistico | € 100.000,00. = per sinistro | € 250,00 |
| Opere D'Arte | € 100.000,00 = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.500,00 solo ed esclusivamente in caso di furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura inoperanti, inesistenti, insufficienti. |

Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3) Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

LA SOCIETA'
CONTRAENTE

IL

.....
.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Durata della polizza;
- Recesso in caso di sinistro;
- Foro competente;
- Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO

COMUNE DI PONTE DI PIAVE TV

II LOTTO

CAPITOLATO PER COPERTURA R.C.T/O ATTIVITÀ ISTITUZIONALE



| | |
|------------|--|
| CONTRAENTE | COMUNE PONTE DI PIAVE PIAZZA GARIBALDI, 1 31047 PONTE DI PIAVE TV 80011510262 |
| DECORRENZA | 31.03.2017 |
| SCADENZA | 31.03.2020 |
| RATEAZIONE | ANNUALE |

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 6 al fine dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

INTERMEDIA I.B S.R.L. INSURANCE BROKER

II LOTTO

CAPITOLATO PER COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

CONTRAENTE: **COMUNE PONTE DI PIAVE**
PIAZZA GARIBALDI, 1
31047 PONTE DI PIAVE TV
80011510262

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Variazioni del rischio
- Art. 2 Buona Fede
- Art. 3 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 4 Durata dell'assicurazione
- Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 6 Recesso per sinistro
- Art. 7 Rescindibilità annuale
- Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Foro competente
- Art. 11 Interpretazione del contratto
- Art. 12 Ispezioni e verifiche della Società
- Art. 13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art. 15 Coassicurazione e delega (opzionale)
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
- Art. 18 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Determinazione e Regolazione del premio
- Art. 20 Estensione territoriale
- Art. 21 Trattamento dati personali

**SEZIONE 3 RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E DIPENDENTI**

- Art. 1 Disciplina della responsabilità
- Art. 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT)
- Art. 3 Novero dei terzi
- Art. 4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
- Art. 5 Estensione della garanzia alle malattie professionali
- Art. 6 Rivalsa INPS ed istituti similari
- Art. 7 Responsabilità civile personale
- Art. 8 Esclusioni
- Art. 9 Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi- esclusioni

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI – ESTENSIONI DI GARANZIA

- Art. 1 Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- Art. 2 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art. 3 Spese di giustizia penale
- Art. 4 Spese di gestione della pratica di danno
- Art. 5 Rinuncia al diritto di surroga

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO
DEL PREMIO**

- Art. 1 Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento
- Art. 2 Pagamento delle franchigie
- Art. 3 Massimali di garanzia
- Art. 4 Ammontare preventivo elemento variabile
- Art. 5 Calcolo del premio

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA'

Art. 1) Definizioni

Nel testo che segue si intendono:

| | |
|----------------------------|---|
| Per CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza |
| Per ASSICURATO | il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente, il legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato e gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi |
| Per SOCIETA' | ciascuna Impresa Assicuratrice |
| Per ASSICURAZIONE | il contratto di assicurazione |
| Per POLIZZA | il documento che prova l'assicurazione |
| Per PREMIO | la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici |
| Per RISCHIO | la probabilità che si verifichi il sinistro; |
| Per SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
| Per INDENNIZZO | la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici in caso di sinistro |
| Per COSE | sia gli oggetti materiali sia gli animali |
| Per PERDITE PECUNIARIE | i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggianti a cose ed animali. |
| Per DANNO CORPORALE | il pregiudizio economico conseguente a morte o lesione, ivi compresi danni alla salute, biologici, esistenziali, morali |
| Per DANNO MATERIALE | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa |
| Per MASSIMALE PER SINISTRO | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, quale sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà |
| Per MASSIMALE PER ANNO | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo |

Art. 2) Attività' e caratteristiche del rischio

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Amministrazione in relazione allo svolgimento di attività e di compiti che istituzionalmente gli competono, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicitati.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e quindi non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità, anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Ente assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dell'assicurato riguarda:

- anagrafe, igiene, polizia urbana ed annonaria;
- macello, mercati, cimiteri, fiere ed esposizioni;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- mense scolastiche e fornitura pasti a domicilio
- manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative, politiche e religiose;
- servizi ed opere assistenziali, case di riposo, farmacie;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini, parchi, parchi giochi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- servizio di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti, rete fognaria;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed uso di macchine operatrici speciali (sgombraneve, compattatori, lava strade, macchine operatrici su cingoli ecc...);
- servizio di trasporto pubblico e/o scolastico;
- servizi sociali ed assistenziali e servizi di animazione socioculturale.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- Persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche, ecc.
- Convenzioni con associazioni volontaristiche
- Volontari del servizio civile
- Volontari protezione civile
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale
- Appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese prestazioni medico sanitarie;
- lavoratori socialmente utili e persone che scontano pene alternative attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

L'assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di terzi, incluse associazioni no-profit (persone fisiche e giuridiche).

Con l'approvazione degli organi competenti, l'assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge alle amministrazioni, direttamente o a mezzo di Enti. L'assicurato può anche effettuare l'esercizio di tutte le attività sopra menzionate, da e per conto di altri enti, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società

risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2020.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Ai sensi dell'art 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, l'Ente contraente si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi, per una durata di 24 mesi, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo, o a seguito di recesso per sinistro, previste nella presente polizza.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Ai sensi dell'art 35 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell' iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai

sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.

Art 7 - Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società -- Modifiche delle Assicurazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- Data di accadimento
- Numerazione attribuita alla pratica
- sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno

svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione

emessa dalla Società.

Art 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA

Art 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1) Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.

Art. 3) Novero dei terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi", rispetto all'assicurato, anche quando svolgono l'attività per conto dell'assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizza le strutture del contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi, i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia rco.

I medesimi sono invece considerati terzi, al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque, l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art 1916 del codice civile, da INAIL, INPS ed altri enti assicurativi e previdenziali.

Art. 4) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da

lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all'INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i., ai sensi del D.LS 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 (c.d legge Biagi) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i.

- ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23.02.2000 n. 28. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose.
- Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell'attività lavorativa.
- Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'Inail non riconosca la propria copertura assicurativa.

L'invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i.

Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da:

- INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000;
- ASL e/o enti similari.

Art. 5) Estensione della garanzia alle malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i., nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.

Art. 6) Rivalsa INPS ed Istituti similari

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di

rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni o da enti similari.

Art. 7) Responsabilità civile personale

La società risponde, per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro:

- a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge BIAGI e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore;
- c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere personale distaccato di amministrazioni terze presso l'Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.
- d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
- e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla "Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro.

In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

Art. 8) Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto, fatto salvo quanto previsto dell'art.1 sez 4, comma 32 e 47;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, all'asbesto e da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma e misura asbesto;
- e) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) i danni derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
- g) danni derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale, anche di tipo medico sanitaria;
- h) i danni derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose.
- i) i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente od indirettamente da, che siano

- conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza di sinistro;
- j) i danni direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che di guerra sia dichiarata o non dichiarata) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
 - k) derivante dalla gestione diretta di discariche o cave.
 - l) per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli
 - m) per la rc derivante dalla fornitura, erogazione e/o gestione diretta dei servizi di acquedotto, ciclo integrato dell'acqua, ciclo integrato dei rifiuti, erogazione di energia elettrica e gas. Si precisa che la committenza di tali servizi è compresa in garanzia, nei limiti e nei termini della presente polizza.

Art. 9) Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc....);
- b) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell'ente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;

- a) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.

SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI - ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 1) Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo:

- RC per danni derivanti da **colpa grave del Contraente/ Assicurato;**
- RC per danni derivanti da **dolo e/o colpa grave delle persone** di cui deve rispondere l'Assicurato;
- RC derivante al Contraente **da fatto di amministratori, consiglieri, revisori, dipendenti e/o collaboratori in genere, compreso il Segretario**, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
- RC derivante al Contraente **da fatto di persone non in rapporto di dipendenza** es: volontari del servizio civile nazionale, volontari protezione civile, accompagnatori piedibus, LSU, i condannati a svolgere lavori di pubblica utilità in sostituzione alla pena detentiva o penale profughi/emigranti anche in attesa di permesso di soggiorno non assegnato dalla prefettura, cittadini aderenti al baratto amministrativo di cui al decreto

Sblocca Italia n. 133 del 2014 art 24 e s.m.i, Associazioni no-profit, etc., della cui opera si avvalga nell'esercizio delle attività loro assegnate, incluse attività di addestramento, promozione. Si intendono inclusi i soggetti affetti da tossicodipendenza o alcolismo, oppure ex tossicodipendenti o alcolisti, in quanto disintossicati o in terapia disintossicante e comunque inseriti in progetti di riabilitazione sostenuti/patrocinati dall'ente/ servizi sociali/ aziende sanitarie ecc. I volontari del servizio civile nazionale ed i Lavoratori Socialmente Utili (LSU) i soggetti previsti dalla Legge Biagi e s.m.i., sono equiparati al personale dipendente a tutti gli effetti di polizza;

- Rc derivante al Contraente per danni:
 - causati da dipendenti distaccati presso altre Società o Enti.
 - per danni subiti da dipendenti di Società od Enti distaccati c/o il Contraente/Assicurato
- RC derivante al Contraente dalle **competenze in materia di servizi**, anche se affidati a terzi, di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali in genere (minori, disabili, anziani ecc), e di progetto giovani. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro;
- RC derivante alla Contraente per danni cagionati **a terzi, ai propri operatori od alle cose degli stessi**, da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dal Contraente;
- RC derivante all'Ente, quale **capofila e/o partecipante a servizi associati**, in materia socio assistenziale quale, ad esempio, case di riposo, assistenza a domicilio etc, contemplate nell'atto istitutivo del servizio associato e dalle attività comunque di fatto svolte nell'ambito del servizio associato medesimo. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti preposti al servizio. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti assistiti nell'ambito delle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro.
- RC derivante al contraente per i servizi che **lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti** o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi;
- RC derivante al Contraente dalle **competenze in materia di attività riabilitativa e di attività di inserimento sociale e lavorativo**, incluse attività di pubblica utilità svolta dai condannati a svolgere attività in di pena alternativa per conto dell'ente contraente. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato, anche presso cooperative, attività commerciali, agricole, industriali di terzi. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro;
- RC derivante all'Ente **quale affidatario di minori**; RC derivante alle **famiglie affidatarie**, alle case protette o a qualsivoglia altra istituzione, avente in carico i minori, per i danni che i medesimi possano arrecare a terzi. I componenti della famiglia affidataria e il minore in affidato si intendono, in deroga all'art 3) della Sezione 3) della presente polizza, terzi fra di loro; qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende ricompresa la RC della famiglia di origine per i danni provocati a terzi dal minore stesso. La garanzia decade qualora il minore rientri definitivamente nel proprio nucleo familiare di origine;
- RC derivante alle famiglie aderenti al **progetto "famiglie in rete"**, promosso dalle Aziende socio sanitarie locali in collaborazione con i servizi sociali e comunali del territorio. La garanzia si intende estese alla rc delle predette famiglie che ospitano presso le loro abitazioni i ragazzi per attività di doposcuola o attività ricreative. Sono inclusi i danni che i minori possono arrecare a terzi, inclusa la famiglia ospitante, anche all'esterno dell'abitazione. Sono da considerarsi terzi i componenti della famiglia ospitante nei confronti dei ragazzi ospitati e viceversa.

- RC derivante al Contraente per **organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno, colonie**, escursioni, gite, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico estivo e/o invernale; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni cagionati dai partecipanti alle suddette attività. Gli iscritti alle predette attività sono considerati terzi tra loro;
- RC derivante al Contraente da **proprietà e/o gestione, esercizio**, anche se affidata a terzi, di **asili nido, scuole in genere, case di riposo, centri diurni per anziani ed attività similari**. La garanzia si intende estesa a tutti i servizi di accoglienza, sorveglianza, custodia, trasporto, accompagnamento collegati ed inerenti alle predette attività. La garanzia si estende inoltre alla r.c. personale degli addetti al servizio, dei collaboratori e dei frequentanti le strutture. La garanzia si estende anche alla R.C. professionale in capo ai medici, personale parasanitario e figure iscritte ad albi professionali in genere, siano essi dipendenti e non della struttura. I partecipanti sono considerati terzi tra loro e nei confronti dell'Istituto di dipendenza. E' incluso il rischio in itinere;
- RC inerente la proprietà e gestione, anche se affidata a terzi, di **farmacie**, servizio di infermieri e pronto soccorso, compreso il rischio dello smercio/ somministrazione di prodotti. La garanzia si estende anche alla R.C. professionale in capo ai farmacisti, personale medico e parasanitario. La garanzia si estende anche alla RC personale dei collaboratori/ dipendenti;
- RC derivante al Contraente **dall'esercizio di biblioteche**, musei, gallerie d'arte, teatri, auditorium, impianti sportivi e ricreativi, ostelli, canili, ecc.;
- RC derivante al Contraente da **proprietà e/o conduzione e/o uso**, a qualsiasi titolo o destinazione di **fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, anche agricoli, impianti sportivi, impianti sciistici, piscine, parcheggi, teatri, cinematografi, macelli, etc. e relativi impianti ed attrezzature (compresi pannelli solari e fotovoltaici), ascensori, montacarichi e simili mezzi meccanici, e quant'altro di pertinenza o a servizio di fabbricati**, utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività, oppure da terzi.
- RC derivante al Contraente da **proprietà e/o conduzione e/o uso di strade**, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disaggio
- RC derivante al Contraente da **proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o manutenzione di piazze**, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere, apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idro termiche, idro pluviometriche e nivologiche, impianti eolici, fotovoltaici, solari, ed in genere di qualsivoglia impianto per la produzione di energia. Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature. Le attività possono essere svolte anche attraverso convenzioni con Associazioni no-profit;
- RC derivante al Contraente o a terzi affidatari, inclusi i privati cittadini, Associazioni no-profit, dei servizi di **manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, trasformazione e riadattamento del patrimonio a qualsiasi titolo in capo all'Ente, inclusa la costruzione a nuovo e gli ampliamenti che si rendessero necessari, di: fabbricati, impianti sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, piazze, parcheggi, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aiuole, filari di alberi, aree di pertinenza in genere afferenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, macchinari, attrezzature in genere.**
- RC derivante al Contraente per danni arrecati a terzi **in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute, esclusi i danni alle opere stesse ex art 1699 c.c;**
- RC derivante al Contraente dalla **committenza ad imprese o persone di lavori, di**

servizi o altro;

- R.C. derivante dalle **operazioni di disinfestazione e/o lotta antiparassitaria**, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
- RC derivante al Contraente da **proprietà e/o esercizio di acquedotto**; la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione d'acqua alterata;
- RC derivante al Contraente da **proprietà e o esercizio di rete fognaria**;
- RC derivante al Contraente da **proprietà e o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità**;
- R.C. derivante al Contraente da **proprietà e o esercizio depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti**.
- R.C. derivante dalla **proprietà/uso di contenitori per la raccolta dei rifiuti**. La garanzia comprende i danni che i contenitori quali: campane, cassonetti, contenitori per rifiuti in genere possono arrecare a terzi, anche per cause derivanti dall'incendio delle cose ivi depositate;
- RC per danni derivanti da **proprietà e o conduzione di discariche, di depuratori e di forni inceneritori**;
- RC derivante da operazioni di pulizia e disinfestazione;
- RC derivante al Contraente da **proprietà e/o esercizio di impianto e rete distribuzione e delle cabine di decompressione del gas**; la garanzia comprende la R.C. per l'esercizio dell'Azienda per la distribuzione del gas nell'ambito del territorio, frazioni e/o zone limitrofe, incluse le operazioni e/o lavori di ampliamento della rete, di manutenzione e di pulizia;
- RC per **danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio**, di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- RC per danni a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo;
- RC per danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- RC per danni alle cose sulle quali si eseguono lavori;
- RC per danni a veicoli di terzi ed alle cose ivi trovantisi, durante il servizio di rimozione degli stessi in divieto di sosta, effettuati dalla contraente/ assicurato; la garanzia viene estesa anche qualora il servizio venga effettuato da terzi; sono compresi i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati, sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione, uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai predetti veicoli, custoditi dal contraente oppure dai terzi fiduciari in apposite aree;
- RC per i danni (escluso il furto) ai **veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree dell'Ente**, compresi i veicoli del Segretario, direttore, dei Consiglieri e degli Amministratori;
- RC per danni a **veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi** sugli stessi giacenti oppure trasportate, sollevate, movimentate, anche con mezzi meccanici o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
- RC derivante da **operazioni di prelievo e consegna di merci**, incluso carico e scarico;
- RC per danni a cavi, **condutture ed impianti sotterranei**, danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno, danni da vibrazioni;
- R.C. per danni da inquinamento accidentale;
- RC derivante all'Assicurato nella qualità di **committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.**. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati.
- L'assicurazione non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso;
- RC per uso di **biciclette, ciclo furgoncini, veicoli a mano** da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga per le proprie attività;

- RC derivante dall'uso e dalla **circolazione di veicoli e natanti per i quali non è obbligatoria** l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione/navigazione. Per i veicoli/natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria la presente copertura avrà valenza per le fattispecie non previste dal nuovo codice delle assicurazioni e successive modificazione od integrazioni.
- RC derivante da mancanza o **insufficienza di segnaletica stradale**, mal funzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
- RC che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone **nei casi di aggressione a scopo di rapina** verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
- RC estesa ai danni da **furto imputabili a responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o custode di ponteggi** ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento di attività di manutenzione e/o costruzione/demolizione di edifici anche se affidate a ditte appaltatrici.
- RC connessa a **detenzione di cani**, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- RC per danni a terzi causato da **cani randagi e animali in genere presenti sul territorio**;
- RC derivante dal **servizio di pulizia municipale**, nonché di sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;
- RC derivante dalle attività delle **squadre antincendio** organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato;
- RC derivante dalla **partecipazione e/o organizzazione e/o promozione di mostre** fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), manifestazioni, attività promozionali di qualunque tipo, pubblicitarie, sportive, ricreative, storiche, culturali, svolte direttamente dalla contraente, oppure da associazioni, volontari, patronati locali e simili, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture, nelle quali terzi siano organizzatori; L'assicurazione comprende inoltre, per le attività sopra riportate, e per la partecipazione a concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, anche dai partecipanti alle attività /manifestazioni, etc./sopraccitate;
- RC derivante alla Contraente per danni provocati a **terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti**, ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato ed anche mentre gli stessi, a seguito di Convenzione/ Progetto, esplicano la loro attività presso le aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- RC derivante dall'**organizzazione di attività ricreative e sportive**, comprese gite organizzate/autorizzate/patrociate dalla contraente;
- RC derivante dall'**organizzazione in ambito interno di corsi d'istruzione tecnico pratica, incluso addestramento squadre anti-incendio composte da personale della Contraente**;
- RC derivante all'Assicurato dall'**esistenza di cartelli, striscioni ed insegne**, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;

- RC derivante dalla **proprietà e/o gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della** somministrazione di prodotti e dello smercio in genere, nonché lavorazione e smercio di prodotti agricoli; RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo; è compresa la RC derivante dalla lavorazione, commercializzazione di prodotti agricoli, sia essa effettuata da dipendenti/ collaboratori o da terzi;
- RC inerente a **gestione di servizi sanitari interni**;
- RC derivante dalla proprietà delle **apparecchiature concesse in comodato a terzi**; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
- RC per danni da **impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati** anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente
- RC per danni **cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri e/o sabbia effettuati da mezzi abilitati**;
- RC per danni da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi**, purché indennizzabili a termine di polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
- R.C. derivante all'assicurato per fatti connessi alla **normativa in materia di privacy, prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori** sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche/variazioni, malattie professionali, materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore).
- R.C. derivante dalla gestione di parcheggi. Rc derivante dalla gestione di parcometri posti all'aperto nel territorio comunale.

SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente/ Assicurato ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i.

Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta richiesta scritta da parte del danneggiato/i.

Qualora il Contraente abbia una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti concordano che le denunce di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell'assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull'indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza RCT/O.

Agli effetti dell'assicurazione RCO, il contraente/ assicurato ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di al primo comma, soltanto i sinistri per i quali:

- ha luogo l'inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di legge per infortunio o per

- l'insorgenza di malattia professionale;
- ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS e/o da altri istituti in genere, ai sensi della normativa vigente;

Del pari il contraente/ assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'istituto assicuratore Infortuni o della Previdenza sociale o da altri istituti in genere, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie, e quant'altro riguardante la vertenza.

Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO, resta comunque fermo l'obbligo per il contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Art. 2) Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/ danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall'assicurato, purché ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 3) Spese di giustizia penale

A parziale deroga del precedente articolo, la società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale anche con nomina di legale indicato dall'assicurato alla Società che risieda nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l'eventuale tacitazione delle/e parte/i lesa/e, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

Art. 4) Spese di gestione della pratica di danno

Le Parti concordano che l'assicurato sarà sempre assistito nell'allestimento della pratica di danno da una persona/consulente nominato dallo stesso.

Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società in forma forfetaria pari € 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.

Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.

Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all'importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.

Art. 5) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società

controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l'assicurato, salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1) Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Si conviene di applicare una franchigia frontale per sinistro, limitatamente ai danni a cose, di € 250,00

| GARANZIE | LIMITI RISARCIMENTO |
|---|--|
| danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni | massimo risarcimento € 300.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo |
| danni alle condutture ed agli impianti sotterranei | massimo risarcimento € 300.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo |
| danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno | massimo risarcimento € 300.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo |
| danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale | massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo € 300.000,00.= |
| danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio | massimo risarcimento € 1.500.000,00= per sinistro |

Art. 2) Pagamento delle franchigie

La società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del contraente.

Il contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l'importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.

Art. 3) Massimali di garanzia

| | |
|--|---|
| RESPONSABILITA' CIVILE TERZI | € 5.000.000,00= per sinistro con il limite di € 5.000.000,00= per danni a persona e di € 5.000.000,00= = per danni a cose o animali |
| RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO | € 5.000.000,00= per sinistro con il limite di € 5.000.000,00= per persona |

Art. 4) Ammontare preventivo, elemento variabile: € 780.000,00

Art. 5) Calcolo del premio

Il premio é determinato dall'applicazione del tasso del per mille, imposte comprese, alle retribuzioni lorde corrisposte al personale assicurato e no all'INAIL.

LA SOCIETA'
CONTRAENTE

.....
.....

IL

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: · Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; · Obblighi in caso di sinistro.


IL CONTRAENTE

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO

COMUNE DI PONTE DI PIAVE TV

III LOTTO

**CAPITOLATO PER COPERTURA INFORTUNI CUMULATIVA
AMMINISTRATORI, DIPENDENTI USO E GUIDA VEICOLI PRIVATI E
DELL'ENTE, INFORTUNI CATEGORIE RESIDUALI**



| | |
|------------|---|
| CONTRAENTE | COMUNE PONTE DI PIAVE PIAZZA GARIBALDI, 1 31047 PONTE DI PIAVE TV P.I. 80011510262 |
| DECORRENZA | 31.03.2017 |
| SCADENZA | 31.03.2020 |
| RATEAZIONE | ANNUALE |

**Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 6 al fine
dell'espletamento delle nuove procedure di gara.**

INTERMEDIA I.B S.R.L. INSURANCE BROKER

V LOTTO

CAPITOLATO PER COPERTURA INFORTUNI CUMULATIVA

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

CONTRAENTE: **COMUNE PONTE DI PIAVE**
PIAZZA GARIBALDI, 1
31047 PONTE DI PIAVE TV
P.I 80011510262

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Identificazione degli assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Variazioni del rischio
- Art. 2 Buona Fede
- Art. 3 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 4 Durata dell'assicurazione
- Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 6 Recesso per sinistro
- Art. 7 Rescindibilità annuale
- Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Foro competente
- Art. 11 Interpretazione del contratto
- Art. 12 Ispezioni e verifiche della Società
- Art. 13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art. 15 Coassicurazione e delega (opzionale)
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010
- Art. 18 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Determinazione e Regolazione del premio
- Art. 20 Estensione territoriale
- Art. 21 Trattamento dati personali

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 Esclusioni
- Art. 3 Persone non assicurabili

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art. 1 Rischio guerra
- Art. 2 Morte presunta
- Art. 3 Infortuni aereo nautici
- Art. 4 Servizio militare/volontari servizio civile - ABROGATO
- Art. 5 Limiti territoriali e di risarcimento
- Art. 6 Limiti d'età
- Art. 7 Esonero denuncia della generalità degli assicurati
- Art. 8 Altre assicurazioni
- Art. 9 Morte
- Art. 10 Invalidità permanente a seguito di infortunio
- Art. 11 Rimborso spese mediche e farmaceutiche/diarie
- Art. 12 Cumulo di indennità
- Art. 13 Responsabilità del contraente

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi
- Art. 2 Criteri di indennizzo
- Art. 3 Controversie e collegio arbitrale
- Art. 4 Rinuncia alla rivalsa

SEZIONE 6 SOGGETTI ASSICURATI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Sezioni assicurate (soggetti, somme assicurate delimitazione della garanzia etc)
- Art. 2 Franchigia per il caso di invalidità permanente da infortunio

SEZIONE 7) TABELLA RIEPILOGATIVA SEZIONI ASSICURATE

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1) Definizioni

| | |
|----------------------------------|--|
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
| Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
| Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione |
| Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
| Definizione di infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, il quale causa lesioni obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente e/o l' inabilità temporanea |
| Invalidità permanente | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato |
| Inabilità temporanea | La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato di attendere alle attività dichiarate in polizza, |
| Istituto di cura | L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura, sia accreditati presso il servizio sanitario nazionale che presso privati, legalmente riconosciuti ed autorizzati al ricovero degli ammalati |

Art. 2) Identificazione degli assicurati:

Sono assicurati gli appartenenti alle categorie **automaticamente attivate** - riportate nelle sottosezioni della Sezione 6), per i capitali e le garanzie ivi indicate, per le quali è stato regolarmente pagato il premio all'atto della emissione della polizza.

Per le categorie **attivabili a richiesta in corso d'anno**, identificate come tali alla Sezione 6, la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società assicuratrice dal Contraente e scadrà alle ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo pagamento deve avvenire previa corresponsione contestuale del premio dalla data di effetto dell'appendice.

Relativamente alle nuove sezioni attivate a scadenza annua, rimangono fermi i termini di mora.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso

di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2020.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Ai sensi dell'art 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, l'Ente contraente si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi, per una durata di 24 mesi, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo, o a seguito di recesso per sinistro, previste nella presente polizza.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Ai sensi dell'art 35 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell' iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizione normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e

controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.

Art 7 - Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato

elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- Data di accadimento
- Numerazione attribuita alla pratica
- sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria

rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6 e 7) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Art 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in

USA E CANADA

Art 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio delle attività indicate nelle rispettive sezioni riportate nel paragrafo “Condizioni particolari di assicurazione”.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o l'intossicazione avente origine non traumatica. L'intossicazione di origine traumatica;
- contatto con corrosivi;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- le alterazioni patologiche causate da avvelenamento del sangue e da infezioni, sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
- l'annegamento, l'asfissia, l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore, i colpi di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, inclusi morsi di animali;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche.
- Rischio in itinere: la garanzia si intende prestata anche per il rischio” in itinere”, durante il tragitto dimora/sede di servizio e viceversa, nel periodo ragionevolmente necessario per effettuare il percorso.

Art. 2) Esclusioni

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

1. gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all' articolo Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;
2. gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
3. gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni.

Art. 3) Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Il Contraente è esonerato dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1) Rischio guerra

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

Art. 2) Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

Art. 3) Infortuni aeronautici

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs.

Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa, mediante scale ed altre attrezzature speciali

aeroportuali, fanno parte del rischio del volo.

Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.960,00.= per il caso di morte, € 1.032.960,00.= per il caso di invalidità permanente totale e € 258,23.= giornaliera per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista), e per aeromobile i capitali di € 5.164.570,00 =per il caso morte, € 5.164.570,00=.per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.164,57.= giornaliera per il caso di inabilità temporanea assoluta (se prevista).

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 4) Servizio militare/volontari servizio civile - ABROGATO -

Durante il servizio militare di leva, servizio civile, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta sospesa.

Entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore all'inizio del servizio di cui sopra il Contraente ha facoltà di chiedere il rimborso dei premi pagati relativi al periodo in cui l'assicurazione è rimasta sospesa; rimborso che verrà corrisposto al netto delle imposte.

L'assicurazione é invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva in qualità di obiettori di coscienza.

Art. 5) Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 5.164.570,00=.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 6) Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ad anni ottantacinque.

Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Art. 7) Esonero denuncia generalità degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente.

Art. 8) Altre assicurazioni

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Art. 9) Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi testamentari o legittimi. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile .

Art. 10) Invalidità permanente a seguito di infortunio

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:

se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;

se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 49% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

Art. 11) Rimborso spese mediche e farmaceutiche/diarie

La società garantisce, in caso di infortunio e malattia ove richiamata nell'apposita sezione, indennizzabile ai termini di polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita sezione assicurata, il rimborso:

- degli onorari dei medici e dei chirurghi e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- diritti di ala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici effettuati prima del ricovero, durante il ricovero e post ricovero che abbiano comportato o meno l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- visite specialistiche
- spese per cure ed applicazioni od interventi di chirurgia plastica ed estetica, conseguenti ad infortunio, effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.
- spese per medicinali e prescrizioni farmaceutiche in genere, prescritti dal medico, inclusi tickets
- spese per accertamenti diagnostici, esami radiologici, ed esami di laboratorio, etc.
- spese di trasporto a carattere sanitario sia con mezzi privati che pubblici
- spese per rientro sanitario
- rimpatrio salma
- terapie fisiche e di riabilitazione
- acquisto apparecchi protesici ed educativi in genere, acustici e visivi
- acquisto di occhiali o parti di occhiali reso necessario da infortunio
- spese Odontoiatriche ed odontotecniche e relative protesi senza limite per dente.

OLTRE ALLA SOMMA PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE, LA COMPAGNIA RICONOSCERÀ IN AGGIUNTA LE DIARIE GIORNALIERE PER I SEGUENTI EVENTI:

- € 60,00: Diaria da gesso, tutore amovibile oppure tutore immobilizzante.
Massimo risarcimento gg. 90. La garanzia è operante in caso di applicazione di apparecchio gessato oppure tutore amovibile oppure tutore immobilizzanti fisso.
- € 60,00: diaria giornaliera a seguito di ricovero per infortunio, anche in regime di Day Hospital.
La diaria verrà riconosciuta nel caso in cui il ricovero e/o day Hospital sia a totale carico del Servizio Pubblico.

Art. 12) Cumulo di indennità

L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 13) Responsabilità del Contraente

Si conviene, poiché la presente assicurazione é stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.

SEZIONE 5) GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società entro un termine ragionevole dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art. 2) Criteri di indennizzo

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 3) Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso il Broker al quale è assegnato il contratto di assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo

d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 4) Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

SEZIONE 6) SOGGETTI ASSICURATI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1) Sezioni assicurate (soggetti, somme assicurate delimitazione della garanzia etc)

| | | |
|--|------------|--------------------------------|
| SEZIONE A) AMMINISTRATORI E SEGRETARIO | | |
| Capitali procapite | | |
| € 300.000,00.= Morte | | |
| € 400.000,00.= Invalidità Permanente | | |
| € 6.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche | | |
| Delimitazione garanzia: L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate gli amministratori ed il segretario, limitatamente alle attività espletate in connessione del mandato/ rapporto di servizio, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo. La garanzia è estesa all'uso di cicli, motocicli e biciclette. E' incluso il rischio in itinere, ovvero il trasferimento con qualsiasi mezzo tra il domicilio o luogo di lavoro o comunque il luogo laddove l'assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse con il mandato/rapporto di servizio e viceversa. Si intendono comprese le attività svolte in non,e per conto del contraente presso enti o società controllati e/o collegati al contraente stesso. | | |
| Parametro per il calcolo del premio: N. 13 SINDACO/ASSESSORI/CONSIGLIERI N 1 SEGRETARIO | | |
| Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta |

SEZIONE B) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE, DI PROPRIETA' DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO ALL'ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL'ENTE

Capitali procapite

€ 300.000,00.= Morte

€ 300.000,00.= Invalidità Permanente

€ 6.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche

Delimitazione garanzia:

L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate i conducenti dei veicoli autorizzati dall'Ente, in occasione della guida di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

La garanzia vale anche per il rischio in itinere ovvero il trasferimento tra il domicilio o luogo di lavoro o comunque il luogo laddove l'assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse con il apporto di servizio e viceversa.

Parametro per il calcolo del premio:

Numero targhe ente: 19

Attivazione automatica

XXX

Attivazione a richiesta

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|
| SEZIONE C) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, DI PROPRIETA' DI TERZI ED IN USO, ANCHE TEMPORANEO AL DIPENDENTE O AL DIPENDENTE LOCATO O IN COMODATO, VEICOLI IN PROPRIETA' O IN USO AI COLLABORATORI IN GENERE. | | | |
| Capitali procapite | | | |
| € 300.000,00.= Morte | | | |
| € 300.000,00.= Invalidità Permanente | | | |
| € 6.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche | | | |
| Delimitazione garanzia: | | | |
| L'assicurazione copre gli infortuni subiti dai dipendenti, lavoratori socialmente utili, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori parasubordinati e interinali, quando per ragioni di servizio e/o lavoro, si trovino a bordo e alla guida di veicoli, cicli compresi, siano essi di proprietà del contraente, degli stessi o di terzi, in qualità di conducenti, compreso il rischio in itinere. | | | |
| L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, nonché durante le manovre a mano dei cicli. | | | |
| Parametro per il calcolo del premio: | | | |
| Km presuntivi 1000 | | | |
| Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta | |

SEZIONE D) VOLONTARI, COLLABORATORI IN GENERE E CATEGORIE MARGINALI

Capitali procapite

€ 250.000,00.= Morte

€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio

€ 6.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche

Delimitazione garanzia:

L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i Collaboratori ed i Volontari in genere, incluso gruppo volontari protezione civile, compresi i privati cittadini, e soggetti che scontano pene alternative come da disposizioni di legge e normative, che prestano l'attività di supporto ai servizi dell'Ente.

Vengono comprese altre categorie marginali che possono anche non esplicitare attività per conto dell'Ente, a titolo indicativo profughi, etc.

come ad esempio:

- assistenza anziani, trasporto anziani, consegna pasti compresa, sia nell'ambito delle strutture pubbliche, convenzionate, sia presso le famiglie, espletate anche mediante l'utilizzo di veicoli propri o di terzi;
- assistenti bambini, Progetto Pedibus e Progetto in rete
- addetti a operazioni di pulizia, lavori di piccola manutenzione, giardinaggio, sfalcio erba, gestione aree verdi come parchi, giardini, aiuole, alberi etc, biblioteche, e qualsiasi altro intervento di carattere ecologico/ ambientale , emergenze calamità naturali
- addetti a sorveglianza scuole, parchi, giardini, cimiteri, biblioteche, aree ed impianti ad uso pubblico, manifestazioni culturali e sportive in qualità di prestatori di servizio d'ordine o di emergenza in genere e in tutti i casi di manifestazioni a vario carattere ecc.,
- addetti a regolazione e direzione traffico, accompagnamento cimiteriale nelle cerimonie funebri
- Vigili di amministrazione terza, comandati e/o convenzionati presso l'Ente, per manifestazioni temporanee e/o incarichi stagionali.
- interventi conseguenti a calamità naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o comunque di emergenza nel campo della protezione civile, comprese le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, o altri impieghi con carattere di urgenza; si intende compreso l'impiego di attività cinofile.
- ed in generale qualsiasi incaricato / preposto /collaboratore della cui attività si avvale l'amministrazione per l'espletamento dei servizi
- profughi che effettuano attività su indicazione dell'Ente
- soggetti che scontano pene alternative effettuando attività su indicazione dell'Ente

L'assicurazione si estende altresì alle attività di esercitazione, preparazione, formazione etc. dei soggetti sopraccitati

L'assicurazione si estende altresì alle attività svolte dagli appartenenti ad Associazioni che collaborano con l'Ente

E' compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, incluso l'utilizzo di cicli, motocicli e biciclette, nonché il rischio in itinere, ovvero il trasferimento tra il domicilio o luogo di lavoro o comunque il luogo laddove l'assicurato si trovi ed il luogo laddove debbano essere svolte le attività connesse con il rapporto di collaborazione e viceversa.

Parametro per il calcolo del premio:

N. 1 VOLONTARI

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| Attivazione automatica | XXX | Attivazione a richiesta | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|--|

SEZIONE E) MINORI IN AFFIDO EX L. 04.05.1984 E L. 28.03.2001 N. 149 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E PARTECIPANTI AL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE

Capitali procapite

€ 200.000,00.= Morte

€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio

€ 5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche

Delimitazione garanzia:

L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i minori in affido alle famiglie, alle case protette o a qualsivoglia altra istituzione, avente in carico i minori.

Si intendono compresi in garanzia anche gli ultra diciottenni in affido a famiglie/case protette o qualsivoglia altre Istituzioni.

La garanzia sarà valida sino alla conclusione degli affidi.

La garanzia si estende anche al Progetto famiglie in rete a favore dei ragazzi ospitati dalle famiglie per attività di doposcuola o attività ricreative.

La garanzia sarà valida sino a conclusione del Progetto famiglie in rete.

Per entrambe le garanzie è compreso anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, incluso l'utilizzo di cicli, motocicli e biciclette.

Parametro per il calcolo del premio:

n. teste:

Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------|
| SEZIONE .F) CENTRI ESTIVI | | | |
| Capitali procapite | | | |
| € 100.000,00.= Morte | | | |
| € 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | | | |
| € 5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche | | | |
| Delimitazione garanzia: | | | |
| L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i partecipanti (bambini, ragazzi) ai Centri Estivi e relativi istruttori, accompagnatori ed animatori, organizzati dalla contraente durante tutte le attività gestite direttamente o indirettamente o promosse dai Centri, siano esse interne o esterne, nessuna esclusa ne eccezzuata. | | | |
| E' compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere; incluso l'utilizzo di cicli, motocicli e biciclette, nonché il rischio in itinere, ovvero il trasferimento tra il domicilio ed il luogo ricreativo e viceversa. | | | |
| Parametro per il calcolo del premio: | | | |
| n. partecipanti | | | |
| Attivazione automatica | | Attivazione a richiesta | XXX |

SEZIONE G) BAMBINI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE INFERIORI

Capitali procapite

€ 100.000,00.= Morte

€ 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio

€ 5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche

Delimitazione garanzia:

L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, i bambini frequentanti gli asili nido e scuole materne elementari o medie, durante la partecipazione alle attività scolastiche, sia nelle sedi istituzionali e non, durante tutte le altre attività promosse dalle scuole, e/o altre istituzioni pubbliche private, oppure cui le scuole partecipano, anche all'esterno degli edifici, ivi comprese, a titolo indicativo: gite scolastiche, visite guidate, attività fisico motorie, attività sportive, pedibus etc.

E' compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso l'utilizzo di cicli, motocicli e biciclette.

Parametro per il calcolo del premio:

n. partecipanti:

Attivazione automatica

Attivazione a richiesta

XXX

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|
| SEZIONE H) ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA | | | |
| Capitali procapite | | | |
| € 100.000,00.= Morte | | | |
| € 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | | | |
| € 5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche | | | |
| Delimitazione garanzia: | | | |
| <p>L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere ai minori durante la loro partecipazione alle attività del servizio doposcuola organizzato dal contraente, anche se affidati in gestione a terzi.</p> <p>Tali attività si tengono prevalentemente nel periodo Settembre- Giugno (in concomitanza con il periodo scolastico) nelle sedi istituzionali e non.</p> <p>L'assicurazione si intende estesa a tutte le attività, anche all'esterno degli edifici, ivi comprese, a titolo indicativo: gite scolastiche, visite guidate, attività fisico motorie, attività sportive, servizio di accompagnamento pedibus etc..</p> <p>E' compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso l'utilizzo di cicli, motocicli e biciclette.</p> | | | |
| Parametro per il calcolo del premio: | | | |
| n. partecipanti: | | | |
| Attivazione automatica | | Attivazione a richiesta | XXX |

| SEZIONE .J) UTENTI DI INIZIATIVE AGGREGATIVO – RICREATIVE –ATTIVITA' MOTORIE | | | |
|--|--|-------------------------|-----|
| <u>Capitali procapite</u> | | | |
| € 100.000,00.= Morte | | | |
| € 250.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | | | |
| € 5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche | | | |
| Delimitazione garanzia: L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli utenti dei seguenti servizi: | | | |
| a) Iniziativa progetto giovani | | | |
| b) Iniziative Ludoteche | | | |
| c) Iniziative aggregativo ricreative in genere | | | |
| d) Corsi di attività motoria in genere | | | |
| Tali servizi si intendono gestiti direttamente o indirettamente dalla contraente. La copertura si intende operante per tutte le attività svolte nel corso di tali iniziative. La garanzia comprende inoltre le uscite, gite, visite guidate, a piedi, bicicletta o con mezzi dell'Ente o di terzi. | | | |
| E' compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso l'utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. | | | |
| Parametro per il calcolo del premio: n. partecipanti: | | | |
| Attivazione automatica | | Attivazione a richiesta | XXX |

| SEZIONE L) PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONTRAENTE | | | |
|---|--|-------------------------|-----|
| Capitali procapite | | | |
| € 100.000,00.= Morte | | | |
| € 150.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | | | |
| € 5.200,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche | | | |
| Delimitazione garanzia: | | | |
| L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere manifestazioni ed attività culturali, divulgative, ambientali, naturalistiche, ecologiche, sportive, di addestramento, equitazione, ginnastica ecc), di laboratori artigianali, di laboratori artistici ecc, promosse dal contraente. | | | |
| Tali iniziative si intendono gestiti direttamente o indirettamente dalla contraente. | | | |
| La garanzia comprende il rischio della circolazione, anche in itinere, su qualsiasi mezzo, incluso l'utilizzo di biciclette. | | | |
| Parametro per il calcolo del premio: | | | |
| n. partecipanti | | | |
| Attivazione automatica | | Attivazione a richiesta | XXX |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------|
| SEZIONE M) ANZIANI | | | |
| <u>Capitali procapite</u> | | | |
| € 100.000,00.= Morte | | | |
| € 150.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio | | | |
| € 6.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche | | | |
| Delimitazione garanzia: | | | |
| L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli anziani e rispettivi istruttori, accompagnatori ed animatori che partecipano alle attività organizzate direttamente od indirettamente dall'ente. | | | |
| Elenco attività a titolo indicativo: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a soggiorni climatici estivi ed invernali • partecipazione ad attività motorie • attività di animazione culturale • attività formative e ricreative (es: centri diurni etc..) | | | |
| Si conviene che, per persone di età superiore ad anni settantacinque, alla liquidazione dell'indennità sull'invalidità permanente verrà applicata una franchigia fissa pari al 3%. | | | |
| E' compreso in garanzia anche il rischio derivante dalla circolazione, su qualsiasi mezzo, incluso l'utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. E' compreso anche il rischio in itinere | | | |
| Parametro per il calcolo del premio: | | | |
| n. partecipanti | | | |
| Attivazione automatica | | Attivazione a richiesta | XXX |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|------------|
| SEZIONE N) VIGILI URBANI | | | |
| Capitali procapite | | | |
| € 200.000,00.= Morte | | | |
| € 250.000,00.= Invalità Permanente da infortunio | | | |
| € 6.000,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche | | | |
| Delimitazione garanzia: | | | |
| L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate i vigili urbani siano essi dipendenti dell'amm altre amministrazioni, durante le attività istituzionali loro demandate. Sono altresì incluse le attività presso altre amministrazioni ove venga richiesto l'utilizzo del vigile dipendente. Sono comprese anche le attività svolte dai componenti della polizia municipale di "cattura" ed accompagnam mente per l'esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori. Si intendono inclusi gli infortuni occorsi al di fuori dell'orario di lavoro e/o servizio qualora accaduti in con illeciti di terzi o situazioni di emergenza in genere nei quali l'assicurato sia intervenuto nella sua qualità di pul L'assicurazione comprende anche la copertura per danni subiti dai vigili urbani affidatari c/o il proprio domici squadra cinofila per infortuni subiti in connessione con tale attività anche nell'ambito della vita privata. | | | |
| Parametro per il calcolo del premio: | | | |
| Attivazione automatica | | Attivazione a richiesta | XXX |

| |
|--|
| SEZIONE O) PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA |
| Capitali procapite |
| € 75.000,00.= Morte |
| € 75.000,00.= Invalidità Permanente da infortunio |
| € 2.500,00.= Rimborso spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio |
| Delimitazione garanzia: L'assicurazione copre per le garanzie e le somme sopra riportate, gli infortuni che possono occorrere ai partecipanti alla giornata ecologica, promossa dal contraente. Tale iniziativa si intende gestita direttamente o indirettamente dalla contraente. La garanzia comprende il rischio della circolazione, anche in itinere, su qualsiasi mezzo, incluso l'utilizzo di cicli, motocicli e biciclette. |
| Parametro per il calcolo del premio: n. partecipanti |

Art 2) Franchigia per il caso di invalidità permanente da infortunio

La liquidazione dell'indennità per l'invalidità permanente viene determinata nel modo seguente:

- sulla parte di somma assicurata sino a € 200.000,00= l'indennità viene liquidata senza applicazione di alcuna franchigia;

-sulla parte di somma assicurata eccedente € 200.000,00= non si procede ad indennizzo quando l'invalidità permanente é uguale o inferiore al 3% della totale; se l'invalidità permanente risulta maggiore di tale percentuale l'indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente

SEZIONE 7) TABELLA RIEPILOGATIVA LE SEZIONI INFORTUNI

| SEZIONE E TIPOLOGIA DI RISCHIO ASSICURATA | DATO ASSICURATO: N. TESTE oppure KM PERCORRENZA | SPESA UNITARIA |
|---|--|-----------------------|
| SEZIONE .A) AMMINISTRATORI e SEGREARIO | 13 AMMINISTRATORI 1 SEGREARIO | |
| SEZIONE .B) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE, DI PROPRIETA' DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO ALL'ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL'ENTE | 19 TARGHE | |
| SEZIONE C) CONDUCENTI I VEICOLI DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, DI PROPRIETA' DI TERZI ED IN USO, ANCHE TEMPORANEO AL DIPENDENTE O AL DIPENDENTE LOCATO O IN COMODATO, VEICOLI IN PROPRIETA' O IN USO AI COLLABORATORI | 1000 KM | |
| SEZIONE .D) VOLONTARI E COLLABORATORI IN GENERE | 1 VOLONTARIO | |
| SEZIONE E) MINORI IN AFFIDO MINORI IN AFFIDO E PARTECIPANTI AL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE | Attivazione a richiesta | |
| SEZIONE F) CENTRI ESTIVI | Attivazione a richiesta | |
| SEZIONE G) BAMBINI ASILO NIDO, SUCOLE MATERNE ECC | Attivazione a richiesta | |
| SEZIONE .H) ALUNNI DOPOSCUOLA | Attivazione a richiesta | |
| SEZIONE I) UTENTI INIZIATIVE LUDICO AGGREGATIVE | Attivazione a richiesta | |
| SEZIONE .L) PARTECIPAZIONI MANIFESTAZIONI CONTRAENTE | Attivazione a richiesta | |
| SEZIONE M) ANZIANI | Attivazione a richiesta | |
| SEZIONE N) VIGILI URBANI | Attivazione a richiesta | |
| SEZIONE O) PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA | Attivazione a richiesta | |

LA SOCIETA'

CONTRAENTE

IL

.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·

Durata della polizza; ·

Recesso in caso di sinistro; ·

Foro competente; ·

Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE.....

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO

COMUNE DI PONTE DI PIAVE TV

IV LOTTO

Capitolato Incendio Furto e Kasko dei veicoli di proprietà /uso agli Amministratori e Dipendenti



| | |
|------------|---|
| CONTRAENTE | COMUNE PONTE DI PIAVE PIAZZA GARIBALDI, 1 31047 PONTE DI PIAVE TV P.I. 80011510262 |
| DECORRENZA | 31.03.2017 |
| SCADENZA | 31.03.2020 |
| RATEAZIONE | ANNUALE |

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 6 al fine dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

INTERMEDIA I.B S.R.L. INSURANCE BROKER

IV LOTTO

VEICOLI DI PROPRIETA' / USO AGLI AMMINISTRATORI/ DIPENDENTI/COLLABORATORI

CONTRAENTE : **COMUNE PONTE DI PIAVE**
PIAZZA GARIBALDI, 1
31047 PONTE DI PIAVE TV
P.I. 80011510262

Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto dell'assicurazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Variazioni del rischio
- Art. 2 Buona Fede
- Art. 3 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 4 Durata dell'assicurazione
- Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 6 Recesso per sinistro
- Art. 7 Rescindibilità annuale
- Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Foro competente
- Art. 11 Interpretazione del contratto
- Art. 12 Ispezioni e verifiche della Società
- Art. 13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art. 15 Coassicurazione e delega (opzionale)
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
- Art. 18 Rinvio alle norme di legge
- Art. 19 Determinazione e Regolazione del premio
- Art. 20 Estensione territoriale
- Art. 21 Trattamento dati personali

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art. 1 Delimitazione dell'assicurazione
- Art. 2 Esclusioni

SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Denuncia dei sinistri
Art. 2 Liquidazione del danno- Nomina e mandato dei periti
Art. 3 Rinuncia all'azione di rivalsa
Art. 4 Riparazione e pagamento delle indennità

SEZIONE 5 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Criterio di determinazione e di regolazione del premio
Art. 2 Validità dell'assicurazione
Art. 3 Divieto di stipula di altre assicurazioni
Art. 4 Sezioni assicurate

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà o in uso a qualsiasi titolo:

- a) agli amministratori nel loro complesso, incluso Sindaco,
a) ai collaboratori,
b) ai dipendenti, ai sensi del decreto legge n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio sia durante la circolazione che in sosta e/o in ricovero degli stessi, incluso rischio in "itinerè", in conseguenza di:

- *incendio, fulmine, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio,*
- *furto comprese le componenti interne dello stesso, nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate ubicate all'interno del veicolo,*
- *cristalli: rottura o altra lesione, comprese operazioni di sostituzione;*
- *guasti meccanici conseguenti ad un evento per il quale è prestata l'assicurazione;*
- *eventi naturali: inondazioni, alluvioni, frane, cedimenti e smottamenti del terreno, trombe d'aria e marine, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve o ghiaccio dai tetti, caduta di sassi o alberi, grandine, frana, tempesta, bora, valanghe, purché derivanti da fenomeni sismici, eruzione vulcanica,*
- *eventi socio politici: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere,*
- *urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione,*
- *traino attivo e/o passivo, nonché la manovra spinta a mano, purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.*

Sono compresi in garanzia gli accessori e pezzi di ricambio.

Precisazioni:

- Limitatamente agli airbag ed estintori antincendio la Società rimborserà il danno sino alla concorrenza di **€2.000,00.=** pro evento/anno assicurativo.
- La Società rimborserà fino alla concorrenza di **€ 2.000,00.=** per cose, oggetti personali contenute all'interno del veicolo e trafugate in occasione del furto o tentato furto del veicolo, ovvero del furto dei contenuti riposti all'interno del veicolo;
- La Società rimborserà fino alla concorrenza di **€ 2.000,00.=** per ogni veicolo, le spese sostenute per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante

nella presente garanzia.

- La Società rimborserà inoltre fino alla concorrenza di € **3.000,00**.= per ogni veicolo, le spese sostenute per l'auto sostitutiva e/o noleggio di veicolo sostitutivo a quello danneggiato, a seguito di sinistro rientrante nella presente garanzia.

Tali precisazioni rientrano come sottolimito della somma assicurata per singolo veicolo.

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Tuttavia, l'omissione da parte dell'assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso

di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2020.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Ai sensi dell'art 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016, l'Ente contraente si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi, per una durata di 24 mesi, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo, o a seguito di recesso per sinistro, previste nella presente polizza.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Ai sensi dell'art 35 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell' iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizione normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e

controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.

Art 7 - Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato

elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- Data di accadimento
- Numerazione attribuita alla pratica
- sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall'Armi 3/2 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria

rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Determinazione e Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione II) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Art 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in

USA E CANADA

Art 21 – Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI

Art. 1) Delimitazione dell'assicurazione e somma assicurata

L'assicurazione di cui alla presente polizza viene prestata fino alla concorrenza massima di € **30.000,00=** per ogni veicolo (e comunque entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), al netto della franchigia fissa e assoluta di € **100,00=** per ogni veicolo coinvolto nel sinistro.

Massimo risarcimento per anno assicurativo € **110.000,00.**

L'assicurazione opera soltanto se il guidatore è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato dall'Ente all'uso del veicolo.

Art. 2) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano
- b) verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- c) cagionati con dolo dell'Assicurato, del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
- d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti;**

SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Denuncia dei sinistri

L'assicurato deve trasmettere alla Società, entro un termine ragionevole dal sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data e il luogo del sinistro, delle modalità e delle casuali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni

In caso di furto o rapina del veicolo, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal P.R.A.

Art. 2) Liquidazione del danno - nomina e mandato dei periti

In caso di DANNO PARZIALE l'indennizzo è determinata senza tener conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, al netto della franchigia indicata in polizza, fino ad un massimo di € **30.000,00=** per singolo veicolo.

L'indennizzo complessivo non potrà, comunque, superare il valore commerciale dell'intero veicolo al momento del sinistro, al netto della sola franchigia pattuita in polizza.

In caso di DANNO TOTALE la Società rimborserà, al netto della franchigia, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque fino ad un massimo di € **30.000,00.=** per singolo veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

La liquidazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo fra le Parti, concluso o direttamente fra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti, che le parti devono nominare una per ciascuna.

In caso di disaccordo, ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal PRESIDENTE del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro, è accaduto ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettategli.

Art. 3) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti del conducente dell'autovettura danneggiata.

Art. 4) Riparazioni e pagamento delle indennità

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazioni alcuna prima di aver ricevuto il consenso

della Società. Se entro 5 giorni dall'avviso la Società non ha provveduto alla presa visione dei danni, è data facoltà al danneggiato di provvedere alle riparazioni.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

SEZIONE 5) SEZIONI ASSICURATE SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

Art.1) Criteri di determinazione e regolazione del premio

- al perfezionamento della presente polizza il Contraente versa il premio lordo di € relativo ad un ammontare annuo presunto di percorrenza chilometrica complessiva pari a Km 2.000;
- viene fissato un premio lordo di €. per ogni chilometro di percorrenza superiore a quella dichiarata in via preventiva;
- il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società/Broker, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre i 120 giorni dalla scadenza del contratto, l'ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati dai veicoli di proprietà e/o in uso ai dipendenti, al segretario, ai collaboratori, al sindaco, a tutti gli amministratori.
- entro 60 dalla data di comunicazione dei dati, il premio verrà regolato su richiesta

scritta della Società/Broker in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio del premio anticipato.

Art. 2) Validità dell'assicurazione

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate riferite al parco mezzi individuate nella sezione II .

Art. 3) Divieto stipula altra assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato.

Art. 4) Sezioni da assicurare

**VEICOLI DI PROPRIETA' /USO AGLI
AMMINISTRATORI/DIPENDENTI/COLLABORATORI**

Su km = 2.000 annui

Quotazione €/K m _____ lorde

Totale sezione €. _____

LA SOCIETA'

CONTRAENTE

IL

.....

.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Durata della polizza; ·

Recesso in caso di sinistro; ·

Foro competente; ·

Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

.....